

Capitoli  
per la  
Mag.<sup>ca</sup> Comunità  
di  
SPOTORNO

the 1990s, the population of *S. taylori* in the western Mediterranean has increased and is now considered to be recovering (Munoz et al. 2012).

As a result of the increasing number of *S. taylori* specimens in the Mediterranean, the species is being introduced to the Atlantic Ocean. This is the first time that *S. taylori* has been recorded in the Atlantic Ocean, and the first time that *S. taylori* has been recorded in the Iberian Peninsula.

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).

The Iberian Peninsula is a region with a high diversity of fish species, and it is one of the most diverse regions in the world (Brazner et al. 2009). The Iberian Peninsula is also a region with a high diversity of *S. taylori* specimens, and it is one of the most diverse regions in the world (Munoz et al. 2012).





1587.

Ser<sup>mo</sup> et Ecc<sup>l</sup>ia<sup>l</sup> Duce

La Comunità di Sertorio haueua per le diuersi  
 panti alcuni capitoli li quali per l'antichità loro  
 perdati et diuini hanno stimato necessario et utile per  
 beneficio et quiete commune fare li Capitoli et Ordini  
 che a Vra Ser.<sup>ta</sup> et Ecc<sup>l</sup>ia<sup>l</sup> presentino, e supplicando  
 che vogliano approuarli et confirmarli et per loro decreti  
 comandarne l'observanza et essendo la loro richiesta  
 lionata et confidando della loro buona gratia et giustizia  
 ottenere et à essi humilmente si raccomandano

Copia Stefano Lanza

Reformatione et emendatione dellis  
 Capitoli et buone Vantate del loco di  
 Sertorio - fatti nel quattresimo d'april  
 Suo il nome de quali è

con voluntaria ingrossa e consenso presidia del sp. Podestà de  
vado e de' padroni.

## Della elezione del Consiglio

Hanno prima ordinato che ogni anno si debbino in  
giorno di festa congregare tutti li uomini di Spoleto  
che pàino anni venti cinque al suono di una  
Campana che duri vi hora, et opa finita quelli  
che fra un'altra hora si giunteranno non si habbino  
bailia di non accettare più alcuno de' venire  
nominino tutti coloro che li parranno atti a questo  
non pòpi nominare più di uno quale sij magg  
d'anni venti cinque quelli nominati si perranno  
a balle, et li didotto de nominati che faranno più  
voti, quelli saranno li consiglieri tre anni a post  
modo si metteranno in una borsa & scemeranno a  
sorte per un puto, et li primi sei saranno li  
consiglieri per lo primo anno, & altri sei sequenti  
che alla fine di dezo anno si estraranno saranno.

2

Conseglieri per il Secondo anno et il restanti  
per il terzo, e così di tre in tre anni si raduneranno  
tutti li uomini come sopra per fare detta elezione  
et che la sorta deve saranno li diidotto eletti sij  
conservata dal Podesta di Vado. Il cui officio dur  
un anno cominciando al primo di Maggio e  
finendo all'ultimo d'Aprile, quali così eletti debb  
ino il seguente giorno dell'elezione over altri doman  
dare dalli sei consiglieri che dovranno vacare d  
officio, li quali debbano costringere li sei eletti  
ad accettare il loro officio et giurare di operare e  
bene et diligentemente et di scovare li ingiustizi  
li quali consiglieri habbino potestate di trattare  
negliare, trattare, deliberare et condonare tutte  
le cose spettanti e pertinenti alla detta giurisd  
dicando che tutto ciò che da loro è la maggior  
parte d'essi sarà fatto ordinato, statuto, e  
deliburato et concluso. Li debba mantenere et

come se fosse stato deliberato fatto trattato ordi-  
nato statuto dichiarato e concluso, da tutto il  
Popolo di Spotozzo, a quali si dà e concede circa  
le premesse cose, et altre infra. Tutta quella porzio-  
ne tale, e tanta, quale, e quarta hauerebbe, et ha  
tutto il detto, Populo

Item che possino li detti Sei Consiglieri congiunti  
et non diuisi con interuento delli Padri di comune  
spendere per beneficiis dell' Vniuersita' li denari  
publici, et in caso che non ue ne fossero pigliarne  
in prestito, et per cio obligar la detta Vniuersita'  
e populo, possino anche venendo l'occasione far  
causare, e quelli dar ad usage alli detti Padri di  
comune del detto loco et il prestito d'essi ser-  
uire in utile publico

Item che li detti Sei Consiglieri possino et debbino  
ogni anno alli occorri d' Aprile eleggere et far gli  
intra. e sic. utile secondo l'accorentia de i



tempi, quali Cominceranno primo di Maggio  
 et il giorno seguente dell' obediencia dare giuramento  
 alli Officiali eletti di administrar bene et diligenz  
 temente Li loro officij & esercitarli secondo la  
 forma delli loro Capitoli. Sotto pena di un scudo d'  
 applicare per la metà al Podesta et per l'altra  
 alla Massaria della Chiesa del loco

Item siano tenuti Li detti sei Consiglieri sempre  
 che saranno dal loro priore fatti domandare per  
 lo suo mese insieme congregarsi nel loco detto  
 et liui trattare et negoziare quelle che sarã venute  
 dal loro Priore o altri in beneficio comune et  
 auenendo che alcuno d'essi così eletto non venisse  
 incorra subito nella pena di soldi dieci d'applied  
 come sopra. Et per chiamar al tutto s'intende  
 il Priore il piu vecchio et in euento de sua abilita  
 o infirmita' o alcu' delli Consiglieri intendendo perche  
 il piu vecchio sempre preceda & regnasse

Item che li detti Sei Consiglieri vobiano e sone  
astringere ogni anno tutti li Officiali del loco  
limiti li loro officij a dar conto dell'ademissione  
atione de i loro officij sotto qualche pena da  
loro arbitraria da applicare come sopra dicia-  
rando che se alcuno delli detti Consiglieri o altri  
Officiali fosse absente o infermo che in tal  
cass' debbino gli altri Collega supplire in loco  
di tali absenti, e infermi alcuni altro tempo, et  
che sara eletto una volta a sub officis non possi-  
epse gravat. Sino a doi anni sequenti la sua  
electione

Non possino esse anepi ad alcuni altri officis  
o i Officiali che non habbino prima dato conto  
alli Sei Consiglieri

Ala Camera della Città

1817 li  
3 Senajo  
e provati  
nell' 911 mo  
Sig. Intend.  
e li multa  
da non  
eccedere  
fr. 15.

Item hanno ordinato et statuto che sopra  
nel giorno promesso siano eletti per l'Amministrazione  
quattro Ministrali, quali con elletti debbono  
prima d'aver admetti al loro officio giurare in  
anti delli detti Concessori di esportare il loro  
officio bene, ed diligentemente et di condanna  
li contrafacienti, li quali quattro Ministrali  
cosi eletti habbino sopra il Paese Vino  
Carne Oleo Fromaggi e Pesci et sopra tutte  
quelle cose necessarie al vituo humano & peccial-  
mente quelle cose che si vendono a minuto, et siano  
obligati ogni Sei mesi rimediar diligentemente  
tutte le misure di Vino Vite Oleo et d'altre cose  
che si vendono a misura e parimente tutte le  
misure di pesi così grossi come minuti di  
Crendocastli et altre se fusero ingiuste e giuste  
& ritrouandoli ingiusti, et si giustare con paperi  
di poter condannare quelli che usano misure  
et misure ingiuste in detto loro imbec...

ogni volta che saranno ritrovati et più in  
arbitrio delli Illustrati.

Item s'uno obbligato diligentemente vedere che  
i Comoratori non s'uno ingannati nel peso o pretij  
o misura di quelle cose che compreranno et trouando  
che tali cose non s'uno giuste o si sono vendute  
di più della metà debbino astringere il venditore  
alla restituzione del giusto al Comoratore. Vi-  
ciò chiamare in tal di vinti et ogni volta e  
più in arbitrio di detti Illustrati.

Item ancora e debbino dare alli Danarosi del Regno  
una metà in loro arbitrio hauendo riguardo a  
l'istato del Regno della quale habbiamo a fare il  
danno et restituirla almeno una volta la settimana  
et ritornando che il danno non s'api giusto  
debbono dar sigillate de detto danno tanto et  
quanto s'api giusto et darlo a seueri et di più conda-  
nare i detti Danarosi in tal di vinti per ogni volta  
che s'uno danno d'api detto ritornando et restituire una

di tre volte, oltre le premesse pena non possi  
far pane sin ad un anno sotto pena di perdere  
il pane, et altri ad Arbitrio de Magistrali Populi  
ancora è debbino dar meta o sia pretio a tutti  
le premessi cose che si vendono à minuto, & Re-  
vendendosi non possono vendere cosa alcuna senza  
la detta meta o pretio, ne quello sotto pena di perdere  
la roba se non anche è debbino astringere si guac-  
tari a vendere si popoli, che prosperanno, nel loco di  
Spotorno per quello pretio che sarà tassato, ordi-  
nando però che alcuno Pescatore rivenduto o sia  
ganatario non possi esser eletto à detto Ufficio sotto  
pena di nullità, et che tutte le penne contenute  
nel presente Capitolo s'intendino applicate per  
la metà alli Mag.<sup>ri</sup> Magistrali di Genova, et  
per l'altra alla Comunità di Spotorno  
Declarando ancora che sia lecito alli gravati us-  
sarsi dalle sentenze di detti Magistrali alli  
D.<sup>ni</sup> Mag.<sup>ri</sup> Magistrali di Genova delli quali

S'intenda sempre salva la loro balla

## Delli Padri del Comune

Item hanno ordinato & Statuito che nel giorno  
predetto si debbano eleggere & deputare tre uom-  
ini nativi del loco quali si demandino Padri  
di Comune il cui officio sarà un anno da comin-  
ciar come sopra, li quali habbino potestade  
di far aggregar il Consiglio sempre che a loro  
parera necessario et di mandare di quello uscente  
il bisogno del Comune habbano anco potestade  
di custodire & regere tutte le cose publiche et  
inqueste li denari publici, e quelli custodire, e  
spendere con intervento per il do. Consiglio, et  
habbino anco cura di cercare tutte le ragioni  
de. Comune et cura insieme di tutto, dello  
cui sia ad utile & comodo de. comune —  
Item habbino cura di rivvedere le strade & vie  
publiche de. Comune et di dar ordine d' —



Sia anche lecito alli detti Padri di Comune  
interuenire in tutti li Consigli che si faranno,  
et come li Consiglieri dar te sue Voci —

### Del Officio delli Estimatori

Item hanno statuito, et ordinato che ogni anno  
nel giorno predetto si debbano eleggere e deputare  
doi homini natiui del Luogo di buona voce e  
fama di età almeno d'anni trenta cinque, quali  
si chiamino Estimatori, il cui Officio duri un anno  
cominciando come sopra, li quali habbino potestà  
facoltà, giurato pero prima che hauseranno di  
far il loro Officio bene et diligentemente di dar  
insoluto le terre e possessioni delli homini di  
spetorno a quelli che saranno per il Podestà o  
vicario del loco comandate, e quelli stati beni  
con buona fede estimarli nel giusto pretio. —  
Debbino pero prima li detti estimatori haue  
mandato dallo Podestà o vicario sottoscritte  
dall Notaro, il qual mandato haueo sijne —



7  
obligati a ricercare e vedere di questi e veritate  
delle terre a quali saranno mandati ad estimare.  
Ed iudicare ne se sino ne meno debbino estimare  
o casa alcuna che prima non l'habbino veduta  
o misurata.

Sino anche li detti Estimatori obligati nelle  
terre che saranno estimato e diuiso mettere i  
suoi termini et segni e far citta da loro quelli  
contro quali si douera far tal estimato, e la  
diuisione se saranno presentati in speterno se non  
sia denominato alla sua casa della sua solita habi-  
tatione a suoi figliuoli, et moglie se ne hauerà se non  
a suoi piu proximi parenti, o vicini non hauendo  
però persona legittima per lui, e quali estimato  
diuisione e datione in salute, a quali non  
sara levata la Canella Sino case e ferme, e  
le debba hauere il Magistro di detto loco quello  
odare et in ogni interponere il decreto excessi del  
conquere per le parti di diuisione et di detto.

Estimatori non havendo peritia delle cose che  
doveranno da loro esser estimate date in soluto, o  
divise possono pigliarne in sua compagnia due persone  
pratiche et esperte che sotto giuramento vedino e  
creudino li beni da estimarsi, o dividessi e poi  
referiscano alli detti Estimatori —  
Item auenendo qualche lite, o sia contentione fra  
gli huomini in Spotorno di Spotorno di Grifini di  
Case, o terre signo obligati li detti Estimatori  
se saranno richiesti, la detta lite et contentione  
di Grifini decidere cognoscere, e formare mettendo  
li termini e segnali doue meglio le parera che si  
debbino mettere. Habiano ancora li detti Estimatori  
potesta e facultà di estimare vendere e dar in soluto  
con li beni mobili come immobili et far tutto cio  
che dal vllagrato le sarà nel mandato impartito et  
ordinato —  
Item signo obligati sotto giuramento di vicecare dili-  
gentemente se alcuna nell loco di Spotorno o fuori.

... piglia. Si tiene, ouero occupa del publico, è comun-  
une. Et ritrouando alcuno detricee è occupatore  
quello tale denontiarlo alli Padri di Comune  
esprimendosi quello è quanto vien pigliato tenuto  
occupato

---

Item. Sijne obligati dopo tre giorni di fatti si dette  
estim. datieni in aiuto è diuisi per far la sua rollat.  
in scritto al Magistrato sotto pena de lire dieci di  
applicare per la metà al podestà e per l'altra  
al commune

---

Di dichiarando che la mercede delli Estimatori sia di  
vii. scuto per uno pagando la somma dell'estime è  
diuisione lire cente et da cento libre abasso sia la  
loro mercede di doe libre per uno et in oltre andando  
fuori del luogo si uno fatto se spore tanto del rito  
quanto del caualcare bisognando andar a cavallo

Di dichiarando che alcuno natino di Spotorno che  
pesseda beni mobili è immobili non paghi effor' resina  
personalmente da lire quaranta in giù, ma debba

• suo creditore et sequit Estimo et si debba esse dato  
in tutto de mandato del magistrato tanti beni  
mobili o Immobili in elezione del creditore —  
Item hanno ordinato che sempre che occorra far  
qualche estimio di qualsiasi voglia somma, che prima  
si debba fare nelli beni mobili e poidi, e poi nelli  
Immobili e poidi alla ragione di denaro per denaro  
nelli mobili, et nelli Immobili alla ragione di doi  
tre non concorrendoli per altri creditori, pocho  
altremente concorrendo non si possi far se non  
alla ragione di denaro per denaro la qual concor  
renza si debba guardare al tempo che si consegua  
l'estimo et non poi ordinando che ogni volta  
che tal Estimo sara conseguito in beni mobili  
che sia lecito al debitore il coparli havere fin  
quasi al tempo del assignatione et non  
li Estimatori et che sia lecito al detto debitore  
rihavere et recuperare li beni immobili dove  
in tutto sia tre mesi, e questi li detta assignati

nelli  
beni mobili  
e poidi

et in evento che il detto debitore non potesse  
non volesse sia lecito alli suoi attinenti piu prossimi  
nelli gradi che di ragione d'usario esser adomefi far  
le dette recuperatione pagando. Et lo detto denaro sim-  
plice con le spese per quali sara stato conseguito  
il detto Estimo, Li quali termini pagati Li detti  
beni estimati catene soluto, o divisi restino liberi  
del Creditore, e guade molte volte avviene che  
nelli beni così mobili, come Immobili, nelli quali  
si conseguino gli Estimi qualche terza persona  
ha ragioni anteriori, e meglio. Perche s'ordina  
che la detta terza persona in pregiudicio della  
quale l'estimo sara fatto poxi et si sia lecito  
levar la quella o nell atto del estimo, ouero tre  
giorni poi sequenti la relatione fatto dalli Estima-  
tori la qual terza persona debba far un incre-  
poximo far pronuntiare sopra la sua autorità  
e trovarsi esse anteriore nulli il detto estimo  
nullo e trovarsi in contrario sia dichiarato

Valido, et in oltre condannato la detta verba  
persona in Le spese, et uno per conto - Dichiarato  
in oltre che sia lecito alle parti giurar sospetto  
uno de detti Estimatori, e non piu, et sia subito  
interrogato con altro dal Collagionato

### Della elezione delli allepi o sia Cintucci

Item hanno ordinato che si debba eleggere, e  
deputare uno solo in doi mesi et cinque giorni  
debbono giurare di esecutare il suo Ufficio  
bene et diligentemente, et quali sieno obligati  
eseguire tutti li ordini che gli saranno fatti  
dal Rettore, o sia Vicario di Sororno, et insieme  
et tutti gli altri Officiali del loco, et li quali  
habbino del publico per salario quelle che  
sarano di Consiglio, et colli ouari mesi e  
Cintucci, et sive velleationi, et sive loco  
et delle commissioni private, et sive  
sive habbino lo detto

De l'Actione delli Campari  
 Item hanno ordinato che si debbano eleggere  
 et deputare quatro huomini, li quali habbino  
 cura delle vigne et altre terre delli huomini  
 di Spertorno, li quali parimente s'ino obligati  
 giurare de bene et diligentemente exercitar il  
 loro officio, et ad ogni spetto d'acusare tutti  
 quelli così maschi come femine che troueranno  
 nelle possessioni d'altri a fare dar danno et  
 ancora et ancora de non ascondere ne tener  
 secreto alcuno — Siano ancora obligati li  
 detti campari denotiar, et notificare quelli  
 che troueranno in altrui terre, et parimente  
 se li trouarano animali denotiar il numero  
 di essi, et li nomi di quelli che li conducono  
 et sia delli Patroni Siano ancora obligati li  
 detti campari estimar il danno che potra  
 essere stato dato per li animali così ritto et

in terre aliene; e quello referis al Rettore  
del loco, il qual danno debba indoppio. e per  
emendato alli patroni delle terre per li  
conduttori, o sia patroni di detti animali  
che hauepero dato danno, se quali condane  
et azuse come sopra fatte debbano esser subito  
exate per lo detto Rettore — Ordinando in  
oltre che non sia lecito alli detti campari —  
entrare sotto pena di giuramento in terre  
aliene a dar danno, se non per pigliar li animali  
e conoscere i delinquenti che in essi fossero, se  
quali campari facciano la metà delle condane  
et sia credito alle loro denontrie con giuramto

De l' electione de Vicaris e Rettore de l

Suo

1. Come danno ordinato che ogni anno al mado primo  
de l'anno si predetti consigiori far notar in una  
carta li nomi di detti homini patroni del loco.



d'età almeno di anni venticinque et sp.  
 d'acoreo dice alla podestà che elega quello che  
 più li piacerà in vicario del luogo il quale  
 così eletto debba jurare in man per darne  
 podestà d'operuar li Capitoli et ordini di detto  
 loco, et farli obseruar bene et diligentemente  
 = qual Vicario habbi sopra circa li doti  
 contenuti nelle capitoli, et che possi conoscere  
 et decidere tutte le controversie che si uenir  
 tra gli habitanti del poderno, et habitanti in  
 quali non eccederanno la somma de lire  
 cinquanta di moneta di Genova immariant.  
 secondo la forma delle capitoli del luogo, e  
 quelli mancando secondo la forma delle capitoli  
 di Genova sia anco scitto alle litte.  
 sentendosi grauari a postarsi dalle persone  
 del vicario al podestà di Vado et anco ad  
 le parti habbano rispetto al vicario secondo

qualche Legittima causa sia in loro facoltà  
si domandare consiglio di Paria confiderate  
secondo il cui consiglio debbo poi giudicare  
Item sia tenuto et obligato il detto Vicario  
tenere corte due volte la settimana cioè il  
Lunedì & Giovedì

3. Item dopo interporre l'autorità & decreto &  
qualivoglia alienatione da farsi per donne  
e minori con quelli interuenti & consentiti  
necessari dalli Statuti di Genova et insieme  
constituire et confirmare qualivoglia Tutori  
e Curatori a minori et absenti secondo la  
forma di detti Capitoli, sia anche obligato  
in fine del suo Ufficio dare in nota alla  
podestà la parte delle condanne a  
Lui spettanti per Virtù delli detti Capitoli  
Delle Commissioni tra Parenti

12

Item sia obligato sotto Vincolo di giuramento  
commettere tutte le Liti et discordie  
che per l'auore Vertuoso di quibus  
voglia somma et cose fra parenti eosi  
agnati cognati come affini sino in quarto  
grado a doi homini da bene del detto loco  
confidenti et astingore epi parenti eosi  
commisione, a questo acciò che epi non  
si stighi, di quali homini da bene eosi  
elotti debbino epi astretti ad accettare la detta  
comissione, et finire le differende che in loro  
sarcano commessi fra tre mesi prossimi somma  
riamente senza sospetto e figura di peccato  
hauendo solo riguardo alla verita delle lit  
e spino anco se eosi si oiaora pigliarano  
di caso et se loro interuente. habino epi  
expedita, senza remedio di appello nullaten

è altra eccezione quali s'intendono ricate —  
non possono però i doi doni Vini eccedere la  
loro sostanza e baplia sotto pena di doi  
scudi da restituire alla parte lesa e perciò  
si può dire d'eccego dimarli Li Signori  
Supremi di Genova — — —

### Delle Eccezioni

Item hanno ordinato et statuto che  
alcuno parente o consanguineo sia vicino  
venderò o alienarà alcuna terra o casa  
o altra cosa immobile che sia scitto al  
parente o sia consorte dicendosi guardiana  
altra cosa immobile ricavata dal contratto  
per quello istesso prezzo che sarà statuto ed  
vota et alienata ha con esse penne  
incorrendo dal giorno della scittura di  
sta vendita come si intoda ha ubauro.

173  
Questa scienza sempre che per il compra-  
tore sarà mandata una crida nelli luoghi  
soltati di Spotorno et non mandandosi la  
crida che già sia lecito alli parroti o vicini  
occorse et richiare le dette terre fra disegni  
~~seguenti~~ <sup>seguenti</sup> ~~la ditta~~  
~~quali vedere la detta vendota et laudendo~~  
che tali parroti o vicini fossero assenti  
fuori del Dominio della Sig. <sup>Die. Por.</sup> Por-  
miglia cinquanta dal loco di Spotorno che  
tali assenti habbino un anno di tempo al  
<sup>giorno</sup> ~~giorno~~ della crida nelli casi predetti offe-  
ndosi alcuna velli sopradetti all'occasione  
delli beni alienati sia obligato il Vicario  
astringere il compratore a restituire et  
relapare li detti beni mediante il prezzo  
sporzato et con quelle modi forme et condi-  
zioni che tal compratore ~~intende~~

D'agnati et Cognati sono in quarto grado;  
chiediando bene che negli casi di dette  
secessioni sia sempre preferito l'agnato  
al cognato et il Cognato al vicino —

### Della Venia etta

Item hanno ordinato che l'Alcorno minore  
d'anni Venti hauer comparra da <sup>luo</sup> Magistro  
del loco et domandara per lui per la compra  
Venietta, la Volgara il Magistro conceder  
Vetula se per il minore trouera per dei  
agnati o Cognati piu prossimi se Volgara  
et se non ne trouera per dei <sup>(idonei)</sup> Proxi vicini  
hauer compra l'etia d'anni xxij et sempre  
se et se le cose sono et  
trattare, et al minore che così trouera  
conseguita la venietta possi vendere et alienare  
sua cosa come mobile come immobile et

Commettere in giudicio e fare qualsivoglia  
 constato e fare tutto quello che far  
 potrebbe qualsivoglia maggiore di età  
 di vinti cinque anni et habbi tal vigore  
 detta concessione come se fosse concessa  
 per il principe ~ ~ ~

capitulum  
 et auctoritas  
 in nomine domini  
 Amen

Item hanno ordinato che il detto Vicario habbi  
 anche la commissione di tutte le cause criminali.

**B** Dove però non interuolua. Sangua con nella  
 casi che si concede al Vicario processare et  
 punire <sup>(personali)</sup> ma resti alle <sup>(personali)</sup> ~~breuisione~~ <sup>breuisione</sup> di ~~ordini~~  
 che editerà il primo di loro a processare  
 l'altro non possi procedere ~ ~ ~

Deo Inguis

Item hanno ordinato et ordinato che  
 alcuno d'età d'anni dieci dinascerà in questi

ad alcun altra persona, o vero la minac-  
ciara con parole incorn nella pena di Libe-  
roer fino in cinque in arbitrio del vicario,  
hauuta pero consideratione alla qualita  
et conditione delle persone, la qual pena  
sia applicata per la metta all' podesta  
di Vado, et per l'altra al vicario del luogo  
di Spotorno ~ ~ ~ ~ ~

### Delle Biasieme

Item hanno ordinato che se si trouera a lei-  
berona cosi temeraria che adisca, ouero  
presuma biasimare o maldire i Santi?  
nome di Nostro Signor, della Beata Vergine  
o Santi incorra subito nella pena di Libe-  
roer et non in sei d' applicarsi per uno parte  
al podesta per un'altra al vicario per l'



altra alla Magaria della Chiesa parimente  
 di detto loco, Et in questo caso sia solo creduto  
 alla deposizione del denunciante, o sia accusa-  
 tore con giuramento qual modo sia tenuto  
 secreto

Delle percosse senza sangue

Item hanno ordinato che se alcuna persona  
 d'otto d'anni quattordici o minore con piedi  
 o mano vultus o braccio darà qualche percussione  
 o pugno senza sangue a qualche altra  
 persona sia condannato ad essere impiccato in  
 una croce di Senaia et se tenerà la mano  
 o piede in alto et non facesti colpo in tal caso  
 incorra nella pena di 100 di scudi.  
 Item hanno ordinato che se alcuno batterà  
 o farà battere alcun altra persona con  
 bastone picciole pugnali spada o altro

Instrumento senza sangue sia condannato  
in lire quatro per ogni botta sino in otto in  
arbitrio del Vicario, Dichiarando però che  
alcuna delle premesse cose saranno comefi  
in presenza del Vicario o in sua persona  
che le bene se intendino duplicate  
Riformando l'applicazione delle pene soprad.  
si dichiara che le condanne da farsi per  
il Vicario si dividano in due parti. L'una  
spetti al Podestà l'altra alla Camera  
della Ser.<sup>ma</sup> Rep. et l'altra si divida tra  
il Vicario et il Comune di sportorno per mezzo  
Delle pene di quelli che si trovano nelle  
terre aliene a far danno —

Non hanno ordinate che se sarà cripiata  
alcuna persona così maschio come femina  
nelle terre, vigne, o altri aliusi al pino di

16

Marzo sino al primo di Giugno di giorno sia  
condanata in lire due et di notte nel doppio  
et al primo di Giugno sino a Santa Maria Le  
Terre saranno vendemiate in lire tre di  
giorno et di notte in lire sei, et di piu sia  
obligata emendar il danno delle quali gene-  
ra onetta spetti al padrone della terra et l'  
altra onetta per una parte al vicario et per  
l'altra al Comune, et dal giorno che  
la vigna sarà vendemiate sino al primo  
di Marzo sia condannata in lire una di  
giorno et di notte nel doppio, et di piu nel  
danno d'applicare come sopra nelle ore passate  
sempre et in qualunque tempo s'incurra  
la pena di lire tre di giorno et di notte  
il doppio, et nella emendatione del danno  
d'applicare come sopra. Ma chi sarà danno

nelle Selve dal giorno che saranno seminate  
fino al primo di marzo sapendosi  
condannato di giorno in Lira una, et di notte  
me. Doppio, e dal primo di marzo sin a tanto  
che saranno vacche in lire die di giorno  
Et di notte me. Doppio, chi tagliara d'incorta  
Selve aliena in lire cinque di giorno et dieci  
di notte et in tal pena ancora incorrano quelli  
che reportarano et di piu sia costituito.

La Selve

Chi colligera fedi Selve, o Castagne in terre  
aliene ancora che non siano seminate incorra  
nella pena di Lira una

Item chi tagliara un' albero fruttifero, questo le  
maggior parte dell' anni d'ogni di giorno incorra  
nella pena di lire tre et di notte a Doppio  
et di piu il danno.

Item se alcuni tagliara balsami salicis  
 paghi di giorno soldi dieci et di notte  
 soldi venti —

Item per le pecore et altre bestie minuti  
 ritrouate in serre adrene si andanotto il  
 patrone di essi in soldi doi di giorno et di  
 notte nel doppi per cadauna —

Per ogni asino boue et altra animal grosso  
 soldi venti et di notte il doppi ordinando che  
 se alcuno nelle terre sue ritroua alcune  
 bestie popi quelli condurre a casa sua et quelli  
 darli et consegnarli alla corte quel giorno et  
 il seguente, et che bestie sijn ritrouate  
 alli patroni sino a tanto che non haueranno  
 data licentia et compeso all'acqua di sugaro  
 et uino et uanis, et del acqua et d'altro dato  
 credito al gouernante del demesiano et

Et accusante in modo che in ogni uno de li  
predetti casi sia lecito ad ogni uno accusare  
col suo giuramento e li sia lecito come  
se pienamente hauesse prouata la sua  
accusa, et dargli che al tanto sarà accusato di  
vero denunciato sia tenuto il Vicario di  
seruare la denuncia et accusa al libro del  
Comune e farli di termine di sei giorni  
per difendersi ordinando però che l'accusato et  
denunciato volendo difendersi sia obligato  
far citare il denunciatore et accusatore  
ordinando ancora che subito che si siano partiti  
dell'accusa si debba estimare il danno per li  
publici estimatori non potendosi se parte  
accordare, le quali denunce et accuse si  
debbono fare tra giorni due et la pena si  
debbino applicare la metà al denunciato.

terre, et per l'altra metta al Vicario per  
una parte, et per l'altra al Comune.

Declarando che quelli che saranno per li campi  
accusati et denunciati non possono difendersi ma  
subito pagare le pene.

Delle Vendemie

Item siamo statuto et ordinato che alcuno non  
ardisca ne meno presume vendemiare due manli  
tempo qual tempo si debba dichiarare per lo comu-  
ne et si spianando al primo di Agosto, et se alcuno ve-  
nuto il d. tempo vendemiarà ancora la giornata  
un scudo d'applicare come sopra per la metta  
all'accusatore, et per l'altra metta per una parte  
al vic. et per l'altra al comune.

1582.

~~1582~~ di xxxix clay

Sec. Magro Distret. M. D. M. Suburbanorum Rep.  
Sensu lectis coram die supra et capitulis de quibus  
supra Aldibus Insulari relatione M. Jo. Pauli Subura-  
ni ex ordine Senatoris cui antea de curia et im-  
pensis viciorum Capitulum Reverend. etc.

Re et sub iudicio Superiorum deducta omnia  
modo confirmaverunt et convalidaverunt  
ac vobis presentis decreti convalidant et  
confirmant capitula et ordinationes ipsas  
facta per d. homines d. loci spectantes et omnes  
et singula in eo contenta mandantes in futurum  
observari debere contrariis quibusvis  
non obstantibus &

Sec.<sup>mo</sup> et l. 1.<sup>a</sup> §. 1.<sup>o</sup>

Q. 1. Capitoli e statuti del luogo di Sesto sono tali,  
che danno bisogno di qualche riforma, si come giornalmente  
l'esperienza ci ha insegnato, imperochè fra l'altre cose  
li capitoli antichi non descrivono forma conveniente  
e l'elezione del vicario, et consiglio che s'ha a far  
di detto persone che devono servire 6 anni, la  
onde essere poco il n.º de gli habitanti e pagare  
molto quelli, che al 1.º nel 2.º luogo esercitano  
li officii, e si credevano abbeuti ogni giorno de simili eletti  
ne segue molta confusione et si dice li estimatori et li  
artieri antichi gravano di più spese et i parsi cominciano





Ser. Mus. Dux et Exc. omni. Dni. Suber. Ser. Ruz. Genus  
lectis antedae Supra ser. S. S. Consiliario, et Patrum  
Cui Societatum, et nunc audita relatione Ill. et  
scilicet Tertullus et Rogij Cur. mi. Suber. in Palatio  
residentium quibz demandata fuerat cura videndi  
Cap. de quibz in di. his agitur facta die 5<sup>to</sup> Julii  
provisi d. Soci. Spueturri, suamq; ex inde certitudinem  
referendi negotio exam. et ad calculo deducto omni  
modo sequentes relatione Julii. Ill. Dnorum  
Capitula pred. reformauer. et concesserunt, reformauer.  
et concedunt in omnibz et Gomaria et infra dictis  
et quinquenium mandantes ea durante d. tempore  
inviolabiliter observari, ceteraq; alia Cap. Eadem  
eisd. d. concessa excepta, illa parte in qua suprad.  
contraria essent confirm. sicut in eis contrarij non obstatibz  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur

Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur  
Cap. reformata, et concessa sicut dicitur

operatore l'v. di consigliere, e che poi si d'comes  
 senti siano posti a parte, e poi sei di quelli che dalla  
 Uniuersita di S. Eusebio di Spettorno lauerano onaggiornum.  
 de voti, restino eletti Consiglieri ogni anno da comincia  
 rsi al princio. p. onese di maggio conforme al solito  
 Et d'vico Consiglieri, e Padri del C. prima che fare la  
 nominat. e così li detti Eletti dell' Uniuersita p.  
 che venire all' electione debbano giurare di non ramiu.  
 al dare il voto loro capelluam. se non a persone merce  
 uoli, et atte, e sufficienti a tale. Et si magis equi  
 ragione, dico amore, timore, o premio  
 Et p. li quali ricuerano di venire et intervenire  
 fare tale electione interanno iato iure et creda altra  
 dichiarat. nella forma di d. d. dieci da appararsi  
 alla Corta, et che li padri del C. debbano auere  
 balia di constringere al pagare quelli che non spara  
 ranno, et se essi saranno tutti quegli in scudore la  
 gena, non onacciano d'auere voto ogni diligente  
 e imbonarla pagano infine p. l'v. loro spese a  
 pagare p. proprio  
 Et per all' ordinato che e quistum p. et tunc che d'...



che da lui saranno fatte & conto di accuse comprese  
 da gli altri che dixerano il modo di pagare e questo  
 fatto si debba tenere un libro nel quale si notino tutte  
 le accuse, e condanne e sarà custodito dal Vice Regio  
 e sarà negli altri in suodere le condanne da chi  
 fuora pagare a giudicio per li Padri del Re sarà  
 tenuto infine per suo proprio a pagare per proprio  
 De iuvenete l'abbia cura di provvedere i chi si ven-  
 tori di danno ricevuto nelle terre private e quilledo  
 di pecore, caore, o altri bestiami, et altro  
 effetto di dicitare non esser licito ad alcuno di dicitare  
 in o luogo di governo dal 1.º di maggio fino a  
 tutto il mese di settembre quantita di pecore, caore  
 o altri bestiami, che vadano a pascolare nell'ingra-  
 gubliet, e pruvati de l'or luogo, si che in o tempo no  
 possano scendere al basso delle laggi di Torre et Torre  
illiceta, o di maggio chiamati, e spina nelle corti  
 ossia corti de particolari, sotto pena di doi soldi per  
 ogni caora, e ogni nella 1.ª vicinanza d'incitacione  
 et d'incitacione in ogni anno se avanti, et il detto  
 custode di l'or d'antiqua incua nel d'antiqua s. di

illiceta



favore di qualche Pedista di Vado et d'altro riguarda  
l'augurio delle terre contro di gli che fanno danno  
nell' territorio di Vado, se bene rispetto all'augurio  
che hanno fatto le monete di d'acresim. resta molto  
poco, e così se sup<sup>o</sup> siano servite, praticare che  
siano inuidabili. osservati si come sperano esser  
ere dalla Suma praxia di Vado ser. a li quali &

### La Riforma d'egli

— Il rispetto alla electione di Vado si debba osservare  
il modo in q<sup>o</sup> dice congregata che sarà la communione  
nel modo statuito et li cap<sup>o</sup> approvno lli cap<sup>o</sup> prop<sup>o</sup>  
popo nominare uno q<sup>o</sup> non sia minore d'anni parati  
et de tutti li nominati si pigliano per tutto parole  
subito, et quello che riporserà maggior num. di vo  
favorevoli s'intenda, et electo vic<sup>o</sup> e un anno in prima

fac. no. al solito et debba giurare in tutto, et subito conforme  
alli cap<sup>o</sup> antichi

— Item che se pure diediamo conto di gli che subito  
vano fare danni nelle terre a tutti siano cresciuti  
nel d'opio di quello, che dispongono si debb

— De in  
cap<sup>o</sup> antichi  
copie

R. 1. -

Io: Lorenzo Rogo di Consiglio  
Io: Gio: Battista Longiglione di Consiglio  
Io: Pietro Giudice di Consiglio  
Io: Pietro Marignano di Consiglio  
Io: Battista Almerigo di Consiglio  
- Io: Raffaele Benso padre fl. C<sup>oe</sup>  
- Io: Preciale Bocalandro padre fl. C<sup>oe</sup>  
- Io: Jan<sup>o</sup> Bado padre del Comune

1623.

F<sup>o</sup> MDCCXXIIJ Die primo Augusti

H<sup>on</sup>or. D<sup>omi</sup>nus Dux, et Ex<sup>cm</sup> D<sup>omi</sup>nus Subernator, Sex<sup>ms</sup>  
Reip<sup>ub</sup>l<sup>ic</sup>ae Venet<sup>ae</sup> factis coram D<sup>omi</sup>n<sup>o</sup> D. Sex<sup>ms</sup> precibus et  
reformat<sup>is</sup> q<sup>u</sup>o<sup>o</sup> tenoreq<sup>ue</sup> illar<sup>um</sup> intellecto, re exam<sup>ina</sup>t ad  
calculo<sup>s</sup> et unimados & —  
Decreta et Cap<sup>it</sup>ula de quib<sup>us</sup> in precib<sup>us</sup> ipsis mentio fit  
et unumquodq<sup>ue</sup> eorum renouaver<sup>unt</sup>, et renouant ac  
conceder<sup>unt</sup> et concedent in omnib<sup>us</sup> iuxta supplicata  
Ius vero ad reformat<sup>is</sup> re qua s<sup>u</sup>o decreuer<sup>unt</sup> et  
deceuer<sup>unt</sup>, q<sup>u</sup>o<sup>o</sup> ill<sup>is</sup> Sub<sup>er</sup>g<sup>is</sup> fauore<sup>m</sup> eam videat et  
considerat<sup>is</sup> consid<sup>er</sup>at ac auditis Dominib<sup>us</sup> N<sup>ost</sup>ris  
provid<sup>er</sup>eas, pri<sup>us</sup> ut congruum duxerit et Ita D<sup>omi</sup>n<sup>o</sup>





alla comunità di portorno con le riforme come dal  
decreto di quel tempo appare, e perche è passato il  
tempo per il q<sup>l</sup> fu fatta d. Comrouat.<sup>ne</sup> gliodi  
supp. v<sup>ta</sup> sez.<sup>on</sup> a comprovarti di nouo con la  
riforma di epi che fu fatta e comprovata al p.<sup>o</sup> di  
Agosto 1635 come da quelli che si presentano  
e come meglio alla prudenza di v<sup>ra</sup> sez.<sup>on</sup> pare  
Cap.<sup>o</sup> d. supp.<sup>o</sup> 2.

1635 die 2<sup>a</sup> Octobris

Sez.<sup>on</sup> D. Dux et Ex<sup>mi</sup> DD. Pub. Sez.<sup>on</sup> Resp. Conuen  
tibus prescriptis precibus presentatis nom.<sup>o</sup> dictoz  
sup.<sup>o</sup> ad Calculu<sup>m</sup> prescriptu<sup>m</sup> capitula ac decreta omnia  
restrinxit de qua<sup>o</sup> et unūquodq<sup>e</sup> eorum renouauit  
et renouans de nouo concepit et concedit eaque  
ab omnibus ad quos spectat obseruari mandauerit  
et mandant<sup>ur</sup> quinquenniū et ita p. cons. p. non  
obstantib<sup>us</sup> f. C.

Jo. Borgia

1635 die nona nouembrio

Inrogatus seu de nouo concessa et renouate. suprad.  
Cap.<sup>o</sup> in omnib<sup>us</sup> v<sup>ta</sup> et mandatz omnib<sup>us</sup> ad quos spectat

obseruare & aliud quinquennium & leg<sup>ma</sup> Iuratum ad  
Culculos & vel non citatis citandis &

C. Jo. Dapra

Uniq. le  
Sig

C. 3. E' Dapra il tempo & ma. e VII. leg<sup>ma</sup> promissione  
operantia delle leggi. e cap. che dalla benignita e molta  
prudenza furono concessi a g<sup>ra</sup> n<sup>ra</sup> communita ed egecio  
di nuouo concedere & dieci anni prossimi in oltre gode ca  
u<sup>ta</sup> p<sup>re</sup>me & seruijio della nostra comm<sup>ta</sup> mandare il  
sindico @ Don. e Lauona, et se base da noi v<sup>ta</sup> e conq<sup>ta</sup>  
vien ordinato che si sara il sindaco e vadi a difesa della  
commu<sup>ta</sup> vicusa di garburi, et andare alla difesa sup<sup>ta</sup>  
VII. leg<sup>ma</sup> ordinare che popiano imponer pena sin a l<sup>ta</sup>  
scuti @ e il sindaco se non capra se il comandam<sup>to</sup> e  
che l'una e l'altra prouiggiro sende al seruijio  
publico o priuato spouiamo dalla molta benignita  
VII. leg<sup>ma</sup> d'isteme conuincuto, et e faciamo dumi. sp  
nuocitas de. spotorno. l. 12. diugno 2681.  
D. VII. leg<sup>ma</sup> Fiamm<sup>ta</sup> m<sup>ta</sup>  
C. L. Conq<sup>ta</sup> di. spotorno

1691. die tertio Julij

Sex. D. Dux et Exc. Dni Suber. Leg. Reip. Tenues  
lectis Suprad<sup>is</sup> precibz pntatis n. d. Consulariaz Lri  
Sputurni, neg. exam. et ad Cal. ded. omni modo &  
Cap. de prouisione p quibz ind<sup>is</sup> precibz copubauer. et  
comprobata dummodo laudentur ab Exc. Subernatoribz  
In Palatio rudentibz, et itaqz no obstantibz

C. Jo: Antonius

In xmo Dni Anno Exc. Dni Laurent. & Justinianus,  
& Urbanus Senaresa Subernatores in Palatio regulari<sup>o</sup> &  
visis Cap. Comm. S. Loci Sputurni que pluries a Sex Senato  
Suer. comprobate et viso decreto condito a Sex Senato  
die 3. Julij 1691. cuius vis. fuer. Cap. et prouisio de  
qua in precibz comprobata modo laudentur ab Exc. Suber.  
In palatio rudentibz subcripto a m. Jo: Ant. Lambuceto  
Canc. cuius ex auctoritate d. Exc. Dominus sig. diered. d.  
tributa eaqz vtendo, Cap. et prouisione pred. et illaz  
comprobata<sup>o</sup> laudauer. et laudat in omnibus prout in eis  
continetur et itaqz omni Omeliori modo &  
de quibz omni





R 2. 1681 23. Augusti  
 Decretum iuxta supp. mod. et laudetur ab Ill<sup>mo</sup>  
 Suber. Saenz, et sub pena pro qua laudabimur ab  
 eo & ser<sup>m</sup> sen. ad Cal<sup>m</sup> & vel non &

c. Honoris

1681 die Martis 29. Oct. in Christi in saluto  
 Ill<sup>mo</sup> D. Jo. Bapt. Bahianus Suber. Saenz Sedens  
 acuisis & supp. Decretis et precibus omni modo &  
 Ut quia declarando In primis senam sub quo quisque  
Senatus denunciare cu<sup>m</sup> Juram<sup>to</sup>. Damorem infer. iuxta  
 tenor<sup>e</sup> D. Decretum, in libris vij. quinq. Sup<sup>ra</sup> Decretum  
 laudavit et laudat in omnib<sup>us</sup> & ut in eo et sed<sup>is</sup> &  
 Testes Bernard<sup>us</sup> Dretus (Jo. Antij et Fran. J. Solis  
 Joannis v<sup>er</sup>at<sup>us</sup> &

Jo. Jan. Lincet<sup>us</sup> et et Curia honore &

1641. d. luglio

Sign. S. S. S. —

Comprouorno V. S. S. Anno il 41. a 3 luglio con loro  
Decreto & anni dieci di Cap. 10. et Seruanza p. le  
C. 4. leggi della Comunità di Sororno, mentre furono  
Podestà delli Ecc. mi Palazzo, i quali p. d. agosto  
dell'istesso anno li approuorno. Sono hora spirati  
e cioè si supplicatio V. S. S. & minor spesa  
della Comunità a Comprouarsi di nuovo a  
beneficito di V. S. S. senza limitatione  
alcuna di tempo, e che il Vicario, che in  
detto luogo si elegge alla forma di detti Capitoli  
è Solam. Giudice in quelle cause civili, che non  
eccedono la somma p. 50. moneta p. Genova, e  
questo ridonda in pregiudicio, e danno grande  
p. ogni uno non tanto p. la distanza, che è  
p. Sororno al luogo p. vado dove bisogna dinanzi  
quest' Podestà trattare cose p. maggior toia,  
come p. la spesa, et incomodo, onde merca la  
povertà generale, che in detto luogo, molti  
trabasciano e incaminarsi et non poter supire  
alle spese, che vi bisognano; Si Suppl. p. v. S. S.  
V. S. S. che restino seruire li decretare



27

che s'avenire di tutte le cose civili di  
qualora somma, e quantita l'uno, detto Vicario  
ne s'ha giudice, e da lui si decidano, onervate nel  
resto la disposizione di d' Capitoli, e disposizione de  
quali fra le altre cose è devoluta l'appellazione  
dalle sentenze di d' Vicario al detto m<sup>o</sup> Podosta di  
Vado, e procedere come meglio alla prudenza di  
Voss. Ser<sup>mo</sup> parra, mentre se fanno le fornigher.  
d. detto luogo humilissima riverenza

1652 20 luglio 1652 die xxx Julij

Comus Dux et Ex<sup>mi</sup> D. Governatore Ser<sup>mo</sup>  
Reip<sup>ublice</sup> Civitatis Suprad<sup>ictae</sup> precibus  
pretatis n<sup>ost</sup>rominis s<sup>er</sup>vavit. ref. examinaco  
et ad facultos deducto omni modo  
Capitula in p<sup>re</sup>dict<sup>is</sup> precibus enunciata  
comprobaver<sup>unt</sup> et comprobant ad beneficium  
Ser<sup>mo</sup> inatus et s<sup>er</sup>vavit. In contrarij non s<sup>er</sup>vavit  
vel non p<sup>ro</sup>bat<sup>ur</sup> stand<sup>o</sup>

Jo. Carolus



Sono cresciute no. Doppio e ciò per a prima volta. Per questo  
 questi danni, et altri per la seconda volta non se debbi  
 vedere no. temere. Per la prima volta non si ringhera per  
 la prima volta. Per la seconda volta non si ringhera per  
 una. Per la prima volta non si ringhera per  
 in. Invece di simili mancanti. Sono in. Invece di. Invece di.  
 cinquanta argenti a vero di parte mettere uguante alle  
 berline, que. Per fare e giorni secondo l'arbitrio di. Per  
 di. Per la prima volta non si ringhera per  
 Per la prima volta non si ringhera per  
 sono di. Per la prima volta non si ringhera per  
 tenano a. Per la prima volta non si ringhera per  
 per. Per la prima volta non si ringhera per  
 obedi. Per la prima volta non si ringhera per

Che in detto luogo di. Per la prima volta non si ringhera per  
 case publiche, le berline, e le quali non si ringhera per  
 attaccare. Per la prima volta non si ringhera per  
 qualità. Per la prima volta non si ringhera per  
 Che occorressero fare ma. Per la prima volta non si ringhera per  
 quali di. Per la prima volta non si ringhera per  
 ricorrere. Per la prima volta non si ringhera per  
 e. Per la prima volta non si ringhera per

Che in le cause civili ne quali il Vicario fosse povente  
 di. Per la prima volta non si ringhera per  
 Statuti e che per. Per la prima volta non si ringhera per  
 giurato. Per la prima volta non si ringhera per  
 luogo. Per la prima volta non si ringhera per  
 riser. Per la prima volta non si ringhera per  
 Giusta e legittima non possano a. Per la prima volta non si ringhera per

in Sublime Vicario

Cherugli di Inicelli possono ed devono eleggere e di nuovo  
un Juratore Generale de'darsi e constituirsi all' Heredita  
godecenti a tutti i suoi indebiti all' assenti, et a tutti non di-  
cetta quando i parenti i vicini i altri non udessero o vor-  
ranno alla furase. Sia annesso quel tale che si era eletto  
in Juratore Generale ad accettare la furase sotto pena di  
tre venticinque applicate alla comunità, et debba  
giurare et osservare la disposizione del Statuto di  
Lingua de' Juratoribus Generalibus

Capo de' li capi di casa trascurano grandem<sup>te</sup> ne impugnarli  
con annesso fare l'elezione di quelli di Inicelli come  
son tenuti alla forma de' capitoli di D. Luca cio' sopra  
la comunità di Lingua e de' D. Pio de' ecc. et a cui non  
inveniva a fare d'elezione. Che detta pena s'intenda  
accresciuta in un' ludo d'oro contro quelli che mancino  
# nell'informare a detta elezione d'averli  
irremediabilmente da' padri di comune applicati alla  
forma de' suddetti capitoli. Et s'averia a D. Paolo di  
Comune di pagar di primario

Fran. Berlingiero di Consiglio

Antonio M. Rosso di Consiglio

Bar. Lu. Loreo di Consiglio

Do. Maria Sorrentino di Consiglio

Pellegrino Sorrentino di Consiglio

L'1688 de' 29 ottobre

Per D. Duca e' Cecilio pp. not. ecc. Red.

Senatus Decretis supra scriptis, procedens pro sententia nomine  
d. v. consiliario communicatis, futuram eorum, tenore  
intellecto negotio, pro sui qualitate, discutit et examinato  
exinde, suo iudicio, capitula ad hunc modum, cum deinde  
omni modo, capitula predicta, comprobantur, et  
comprobantur modo, laudantur a d. v. consiliario, et  
et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, non d. v. consiliario.

J. Bened.

R. 3.

121055 die mercurij 18 nonobris, in  
austriana, ex. d. v. consiliario.

In nomine Domini Amen. d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
decreti, ser. senatus, inferius, et d. v. consiliario.

Sedente  
Vid. d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
comprobationis, a ser. senatus, cond. et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
propter, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
vid. d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
decretum, comprobationis, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
laudantur, in quibus, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
tamen, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
quod, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
decretum, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
prima, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
ad, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,  
et d. v. consiliario, et d. v. consiliario, et d. v. consiliario,

tenentur et non interuenientis collectioni Consiliariorum, sit  
et intelligatur redacta ad modum scuti Argenti impressi  
sicut tantum

In reliquis in illa latione de quibus agitur et qui continentur  
in Statutis tam quilibet quam Criminalium sicut de  
omnino obseruentur et circa ea nihil innovetur. Et  
~~et intelligatur et ita~~

De quibus somnium

Per me Benedicu Henrici notari  
actum vobis supra presentium latione Augustino  
de martini de anguloni et gran. m. Vicarij D. h.  
Steph. notari vocat

Per me Benedicu Henrici notari

mi  
Ser. Sig.

Anno 1652. Supplicato Vobis per me La Comita di Spolema per  
la Comprouazione degli Ordini o sia Capitoli di detta Comita  
che il Vicario di quel luogo Giudice nelle cause civili dar so  
a basso poteste anche per Giudice delle importanti qualon  
somma per scanzare le spese e trauagli de poueri huomini  
di detto luogo a 30. Luglio di dett'anno Vobis. me Comprouazione  
per loro benignita i deni capitolari a loro Beneplacito, e quantanz  
si nota in rella compreso il decreto della permissione recitata  
al Vicario ad ogni modo non facendosene espressa mentione  
di detto decreto et supp. Vobis. me a caressa di Comprouadi  
di dichiarate il che tenendo a beneficio degli huomini







mi. S. P.

La Città del luogo di Spertorno, una da qualche tempo in qua in  
 una continua confusione, a causa di molte novità, notate  
 inordinarsi dal nome Salvatore Benlo, di D. luogo iniquamente  
 in tutto al suo governo, che ha procurato e disposto de  
 loro interessi: Auerebbero per hora gli Affari della Città  
 governati i Signori di V. M. Salvatore che di ordine la non essere  
 sopposto che douere D. non una volta si mettesse al giuramento  
 ma se di ordine seguito, nella seconda festa di S. Agostino  
 prossima passata, mentre i Signori Colombo Congregati  
 insieme con l'assistenza di D. luogo, per la solita cost. del  
 nuovo brio, presiedendo D. Salvatore Benlo ed essendo a mano  
 tenuta dal Sig. Benlo era la Benlo di D. Benlo, che rimase  
 accostato per di brio e di ordine per ordine di maggior parte  
 rimase, mentre per altro non D. Benlo era arrivato del  
 luogo una, erano Congregati Benlo di D. Benlo, dove con  
 alcuni de suoi Segretari quali a suggestion del Benlo sono  
 si accostati un brio del luogo con un qui di parte de Benlo  
 che accostato per brio e di ordine per giorno Benlo Congregati  
 nuovo l'assistenza in quale Intervenero Benlo parte  
 di quelli che per giorno avanti, erano intervenuti ad Benlo  
 fatta da D. Benlo e Benlo Benlo per Benlo brio e questo  
 per non essere, rifugi. alla loro autorità e buona condotta di  
Benlo Benlo alla Benlo Benlo e Benlo di  
Benlo Benlo con particolare dignità in chi considerano

di questo feroce. L'anno male Bonum profumato della  
quarta di S. Maria Pelagia Santa non s'è per via di una  
non della, ma della sua anche per via di qualche che per  
la sua parte non vanno a ripugnare alla quiete, e in questa  
di S. Angelo, e al mercato del ben d'addio che tutti sono  
stati a cura di guerra in la nuova quiete e nuova  
di S. Maria. Sono per via di qualche privilegio che si merita  
per accrescere il solo suo caso sempre per via di S. Maria  
Sera. alle quali fanno per via di S. Maria.

+ 1876 19 Aprile

Il M<sup>o</sup> ex C<sup>o</sup> di Daballo prandino, Legato del fido  
 e si spiccano e accino, alcuni per via di effetto scrivano  
 quella con che si merita, per sera. Sera  
di Calabro.

Ca Bernardino

Il M<sup>o</sup> ex C<sup>o</sup> di S. Maria prandino, Legato del fido  
 ne somministrano in via di S. Maria, accino fido  
 riprendono, alla sua parte di S. Maria della cura  
 di S. Maria, con via di S. Maria, di due vicarij, e tutto  
 ciò che fanno volere, e per via di S. Maria, e per via di S. Maria  
 a quanto, e per via di S. Maria, dal M<sup>o</sup> S. Maria, e per via di S. Maria  
 hanno ricevuto in via di S. Maria, e per via di S. Maria, e per via di S. Maria  
 due di S. Maria, e per via di S. Maria, e per via di S. Maria, e per via di S. Maria






Sotto Relazione dell' Ill<sup>mo</sup> Signor Magistrato di Stato Com<sup>te</sup>  
Li due Decreti prop<sup>ti</sup> in ungu<sup>o</sup> di decreto del Ser<sup>mo</sup> Senato  
sopra supp<sup>ca</sup> del Not<sup>o</sup> Gio. Battista Benzo di rimovere decreto  
del tenor seg<sup>te</sup> -

1724  
1724. 26. Genova

Letta nuovamente al Ser<sup>mo</sup> Senato della Suplica, e Decreto di  
Commissione nel detto Ill<sup>mo</sup> Mag<sup>o</sup> di Inquisitori di Stato  
come sopra fatto, e letto l'ind<sup>ta</sup> la sudetta relazione  
del detto Ill<sup>mo</sup> Magistrato di Inquisitori di Stato, e  
proposto da sua Serenità che si farebbe in  
sottoscrizione di d<sup>ta</sup> Relazione di rimovere il suddetto  
Not<sup>o</sup> Benzo dall' esercizio della Cam<sup>ra</sup> di Spettorno  
e decretare che ne meno possa servire d' attuale  
al detto luogo, ne operare carica  
alcuna di quel Comunità si in qualità di Uffice  
come di notaro, e che nel caso il detto Gio. Battista  
Benzo ricorresse a' lor Signe Ser<sup>me</sup> per essere ammesso  
a' servire di Comunità, o operare alcuna  
carica di medesima, debbano unitamente  
fupere colla di lui istanza la suddetta, e  
presente relazione del d<sup>to</sup> Ill<sup>mo</sup> Mag<sup>o</sup>, altrimenti  
sia nulla et irrita qualunque provisione che  
ottenesse, e deliberarsi positivamente che il detto  
Ill<sup>mo</sup> Mag<sup>o</sup> di Inquisitori di Stato faccia a se  
chiamare il d<sup>to</sup> Not<sup>o</sup> Gio. Battista Benzo, e di  
ingiunga quanto è stato com. sopra del cavale  
de' lor Signe Ser<sup>me</sup> per l'inviazion osservanza  
d'at<sup>ta</sup> Caluzi approvata -



— 1795. 26. Genajo

Sepolta fu in un deposito particolare  
della Capella di S. Pietro di questa  
Chiesa parochiale il Cadavere di  
Ma<sup>re</sup>anna Benzo fu Gio: d'ordine  
di Mons<sup>re</sup> Vescovo in Cornu Spistol<sup>e</sup>  
a maggior gloria di Dio, attesa che  
fu sempre stata la suddetta di  
buona vita

---







